

Identificativo ONSAI 964386

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori
Torino

Data pubblicazione
13/07/2022

Termine per la partecipazione
03/08/2022

Giorni presentazione offerta
22

CIG
9313957875

CUP
C13D21002930001

CUI

Centrale unica committenza

Stazione appaltante
S.C.R. - Società di Committenza
Regione Piemonte Spa di Torino

Tipo Stazione appaltante
Altri enti territoriali

Referente Stazione appaltante

Responsabile unico del procedimento arch. Sergio Manto tel. 0116548302 mail: segreteria.generale@scr.piemonte.it

Oggetto

Gara 074-2022 a procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica in merito all'intervento riqualificazione e recupero aree verdi del Parco del Valentino in Torino. PNRR

Classe importo
>= 215.000 Euro

Procedura scelta contraente
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Tipo servizio
Servizi SAI

Prestazione principale
Progettazione

Destinazione funzionale
Verde pubblico e arredo
urbano

Tipo intervento
Rinnovo beni di interesse
storico artistico soggetti a
tutela

Corrispettivo

Descrizione
Importo Progettazione Fattibilità
Tecnica ed Economica

Importo servizi
331.227,24

Check list - Criticità con sintesi normativa

1) NON è stato rispettato l'art. 23 comma 2 del Codice che, qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l'utilizzo della procedura del concorso

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzino la procedura del concorso, oppure ricorrano a idonee professionalità interne.

Il tema è ribadito sia dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (cap. III punti 1.1 e 1.2), sia dalle Linee Guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento, approvate con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007/2017 (cap. II, punto 5.1.4). Le prime prevedono infatti: "... in via preliminare deve essere valutato dalla

stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (...). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, ... dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice)."

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: **"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6."**

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: **"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"**.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che **"al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."**

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."**

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: **"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione."**

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che **"...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."**. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: **"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"**.

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prescrive che **“La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono inoltre i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): **da 25 a 50**
- b) **Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):**..... **da 25 a 50**
- c) **Ribasso corrispettivi:** **da 0 a 30**
- d) **Riduzione tempo:** **da 0 a 10**
- e) **Criteri ambientali:**..... **da 0 a 5**

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018.

22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.
